




ORD. N° 621
2015

n. 55/2015



LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
LA SEZIONE QUARTA PENALE

composta dai signori Magistrati :

| | |
|------------------------------|------------------|
| dott. Flavio MONTELEONE | Presidente |
| dott. Maria Luisa PAOLICELLI | Consigliere est. |
| dott. Andrea ESPOSITO | Consigliere |

Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento di revisione promosso dall'Avv. Massimiliano BATTAGLIOLA del Foro di Brescia quale difensore e procuratore speciale di Saverio Franco DE SARIO, nato ad Abbasanta il 5.12.69, detenuto presso C.C. di Sassari, delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Cagliari l'11.5.12 ed il 29.5.14, divenute definitive rispettivamente, il 10.12.13 ed il 15.7.15;

OSSERVA

Saverio Franco DE SARIO è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Oristano emessa il 15.11.2005, alla pena di undici anni di reclusione per avere costretto, nella qualità di genitore, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso con Giovanni Andrea SANNA (deceduto al momento della celebrazione del dibattimento, padre di Tonia SANNA, moglie di Luigi DE SARIO, fratello di Saverio Franco DE SARIO), i figli minori Michele Guarino (nato il 2.12.94) e Pier Gabriele (nato il 7.2.1991) e la nipote, anch'essa minorenni, Veronica (nata il 30.1.89, figlia di Luigi DE SARIO e Tonia SANNA e nipote di Giovanni Andrea SANNA) a subire atti sessuali, meglio decritti nelle imputazioni sub A, B e C (di cui alle sentenze allegate all'istanza), fatti commessi in Abbasanta, quanto a Michele fino all'ottobre 2000 e quanto agli altri due minori fino a maggio 2001 (art. 110, 609, bis e ter, 609, septies, 81 cpv, 61 n. 4 c.p.).



La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 11.5.2011, ha confermato la sentenza del primo giudice; la Corte di Cassazione il 10.12.13 ha dichiarato la prescrizione dei reati di maltrattamenti e di calunnia (capi H ed I), dei quali il DE SARIO era stato ritenuto responsabile, ed ha annullato la sentenza della Corte territoriale limitatamente alla determinazione della pena, che è stata individuata dal giudice di rinvio (Corte di appello di Cagliari) in anni nove e mesi undici di reclusione, con sentenza in data 29.5.2014, divenuta definitiva il 15.7.2015, a seguito di dichiarazione, da parte del giudice di legittimità, di inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato.

Il difensore e procuratore speciale di Saverio Franco DE SARIO, con istanza depositata il 5.10.2015, ha chiesto la revisione delle sentenze della Corte di appello di Cagliari, emesse il 11.5.11 ed il 29.5.14, divenute irrevocabili, rispettivamente, il 13.12.13 ed il 15.7.15, con conseguente revoca delle stesse e proscioglimento di Saverio Franco DE SARIO, e la sospensione dell'esecuzione della pena, comminata con le predette sentenze.

La difesa, dopo avere premesso che le vicende in esame nascono e si sviluppano nel contesto di una separazione coniugale tra il condannato e l'ex moglie Angela DE SARIO (anche cugina del predetto) molto conflittuale, soprattutto con riferimento all'affidamento dei figli minori Gabriele e Michele, ha rappresentato che esistono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che l'istante deve essere prosciolto.

Si tratta delle dichiarazioni rese al difensore, nel settembre 2015, dalle vittime degli abusi sessuali, che hanno ritrattato le dichiarazioni accusatorie, sulle quali è basata la condanna del DE SARIO, spiegando che dette accuse sono il frutto delle pressioni esercitate da Angela DE SARIO, madre di Michele e di Gabriele e zia di Veronica DE SARIO (figlia, come detto, di Luigi DE SARIO, imputato anch'egli dei fatti in esame, sebbene, poi, prosciolto in primo grado).

Le ulteriori prove allegare dalla difesa consistono: nella scoperta di un memoriale scritto da Gabriele DE SARIO, a suo dire, nel 2009, nel quale si dà atto della falsità delle accuse formulate nei confronti del padre; nella scoperta che Veronica DE SARIO, con riferimenti alla quale i periti nominati dal GIP in sede di incidente probatorio, hanno constatato la deflorazione, circostanza quest'ultima che ha rappresentato elemento di riscontro alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, è risultata, invece, a seguito di visita ginecologica, espletata da un consulente della difesa, avere l'*imene integro*; in una perizia (*rectius controdeduzioni*) che, sulla base di nuove tecniche scientifiche e di nuova letteratura, esclude che quanto constatato a suo tempo nel corso del processo, sia sintomatico di abuso sessuale; indagini difensive dalle quali risulta che la denuncia effettuata dal DE SARIO il 7.9.01, ritenuta nel corso del processo



calunniosa (il relativo reato è stato dichiarato prescritto dalla Corte di Cassazione), è, in realtà, genuina.

La difesa ha osservato, sotto il profilo processuale, che il materiale suddetto costituisce nuova prova.

Le dichiarazioni rese al difensore dai soggetti abusati non devono, infatti, essere inquadrare, secondo l'istante, nell'art. 630, lett. d), c.p.p., con conseguente necessità della pronuncia definitiva in ordine al reato di falsa testimonianza o calunnia a carico delle persone offese per quanto narrato nel corso del processo, in quanto detti delitti sono stati commessi da soggetti non imputabili, che, all'epoca della deposizione, non avevano compiuto sedici anni, o sarebbero, comunque, prescritti, con la conseguenza che la sussistenza del reato, sulla base del quale è stata emessa la sentenza di condanna, deve essere valutata, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, incidentalmente dal giudice della revisione.

Secondo la prospettazione della difesa, quando non è possibile avviare un procedimento per accertare il reato sulla base del quale è stata pronunciata la sentenza definitiva *"si è fuori dell'ambito applicativo dell'art. 630 lett. d), cpp e, dunque, ogni doglianza andrà presentata sotto forma di "prova nuova"*.

Le predette dichiarazioni costituiscono, secondo l'istante, non mere ritrattazioni ma prova nuova anche perché i testimoni, nel corso del processo, erano persone non imputabili, per le quali non era, conseguentemente, applicabile la disciplina della testimonianza (obbligo di dire la verità assistito da sanzione penale, possibilità di astenersi, essendo l'imputato loro congiunto), oggi sono, invece, persone maggiorenni alle quali è applicabile l'intero regime normativo del mezzo di prova sopra indicato.

La difesa ha, altresì, rilevato che il memoriale, sebbene esistente nel 2009 ossia quando pendeva il giudizio di appello, non è stato preso in considerazione dai giudici, sicché costituisce, comunque, prova nuova.

Nel merito, la difesa ha osservato che quest'ultimo memoriale, nel quale Gabriele rappresenta che le sue rivelazioni e quelle di suo fratello Michele, in ordine agli abusi sessuali perpetrati a loro danni dal padre, sono state determinate dalle pressioni della madre, dimostra che i fatti addebitati all'odierno condannato non sono mai accaduti.

Quanto precede trova conforto, secondo l'istante, nel fatto che tutte e tre le vittime hanno reso dichiarazioni da cui emerge l'innocenza del DE SARIO, nonché nel fatto che Gabriele assume di avere confidato, nel 2005, agli educatori della comunità in cui si trovava (Giovanna CORBETTA, Matteo PIZZOLI e tale Sara) che i fatti narrati nel corso del processo erano falsi.



Ulteriore conferma dell'innocenza del DE SARIO, secondo la difesa, è data dal fatto che Gabriele ha riferito al difensore circostanze relative all'Ispettore CIULLI, che minano l'attendibilità di quest'ultimo, sulla cui testimonianza è basata sia la condanna del DE SARIO per il reato di calunnia, poi dichiarato prescritto, sia l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie di Angela DE SARIO e dei minori.

Secondo i giudici di merito, il 7.9.2001, circa quattro giorni dopo che Angela DE SARIO aveva denunciato gli abusi sessuali commessi dal marito sui figli (3.9.2001), la predetta e l'istante si sono incontrati presso la Questura di Brescia.

In tale occasione, il DE SARIO, che abitava in Sardegna, ha visto, alla presenza della madre e dell'Ispettore Enrico CIULLI, il figlio Michele, che non incontrava da circa un anno, essendo stato affidato alla madre, che viveva a Brescia, il bambino, alla vista del padre, faceva dei gesti, indicandosi con una mano i genitali e con l'altra il sedere, dicendo "Perché papà tu mi hai messo...?" (secondo Angela DE SARIO) o "Perché papà, ma perché mi hai fatto" (secondo l'Ispettore CIULLI).

Il DE SARIO ha, invece, sempre sostenuto che Michele, in quell'occasione, disse: " Papà, papà ti spiego tutto. La mamma mi ha detto di dire che tu mi hai messo il pisellino nel sedere", motivo per cui, intuite le vere intenzioni della DE SARIO, lo stesso giorno ha denunciato la predetta per il delitto di calunnia.

I giudici hanno disatteso tale versione dei fatti, considerando attendibile quanto dichiarato da Angela DE SARIO e dall'Ispettore CIULLI, soprattutto in virtù del disinteresse e dell'estraneità di quest'ultimo alla vicenda, ed hanno ritenuto che l'atteggiamento di Michele, come descritto dai predetti, fosse sia un importante riscontro alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, sia un sintomo che la successiva denuncia sporta dal DE SARIO contro la moglie per calunnia era, a sua volta, calunniosa, stante quanto detto e fatto da Michele in sua presenza.

Secondo la difesa il fatto nuovo, che pone dubbi sull'attendibilità dell'Ispettore CIULLI e, quindi, sulla ricostruzione della vicenda, consiste nel narrato di Gabriele al difensore; il ragazzo ha, infatti, adombrato che detto Ispettore e sua madre avevano una relazione, circostanza quest'ultima che smentirebbe quanto dichiarato dal CIULLI circa il fatto che il 7.9.01 aveva visto per la prima volta Angela DE SARIO.

Quanto precede rende, ad avviso dell'istante, verosimile la versione dei fatti data dal DE SARIO sull'episodio della Questura di Brescia.

La difesa passa, poi, in rassegna al fine di corroborare la portata dirompente delle nuove prove sopra indicate, le incongruenze in cui sono incorse le sentenze dei giudici di merito, che



così possono essere riassunte: se i minori erano credibili, non si capisce per quale motivo gli altri adulti accusati dai predetti (DE SARIO Luigi, PINNA Lucio, marito di Rita DE SARIO sorella del condannato, e PORCU Raffaele) sono stati prosciolti dal Tribunale di Oristano; ai fini dell'attendibilità di Angela DE SARIO i giudici non hanno considerato che Michele ha dichiarato, riferendosi alla madre "...dopo mi dice che sembra che non ho detto tutto" e, chiestogli se qualcuno gli dicesse cosa doveva fare dire, rispondeva "Sì, mamma"; il DE SARIO ha fatto esposti, denunce, richieste per avere la possibilità di educare i figli, cosa che contrasta con la figura di un padre abusante; la DE SARIO, invece, ha abbandonato per due anni i figli e, una volta ottenuto l'affidamento, li ha lasciati in comunità-alloggio; il dr. CARLUCCU, CTU incaricato dal Tribunale civile di Brescia, in sede di affidamento dei minori, non ha rilevato detti abusi, nonostante abbia sottoposto i minori a test ed abbia avuto colloqui con loro, pochi anni dopo che essi si erano verificati; i minori abusati, una volta divenuti adulti hanno abbandonato la madre andando a vivere con il padre.

La difesa ha rilevato che costituisce prova nuova anche la consulenza medico legale (rectius *controdeduzioni*) espletata dal Prof. ODICINO, secondo la quale, sulla base di nuova e riconosciuta letteratura scientifica e di recentissima pubblicazione, non può definirsi, a differenza di quanto sostenuto nella perizia del Prof G. GIUSTI e dal dott. F. PARIBELLO, svolta in sede di incidente probatorio, con certezza l'avvenuta deflorazione di Veronica DE SARIO né tantomeno l'aduso al coito.

La difesa ha, infine, sottolineato l'importanza della vista ginecologica, effettuata il 1.10.15 dal dott. Antonio CAMPIGLIO su Veronica Sario, dalla quale emerge che, a differenza di quanto rappresentato nella suddetta perizia svolta in sede processuale, l'imene della ragazza è integro, il che suffraga quanto dichiarato dalla predetta in sede di incidente probatorio, dove ha affermato di non avere mai avuto rapporti sessuali e dove ha ritrattato le accuse effettuate dinanzi al PM contro il DE SARIO.

L'istanza è inammissibile.

Va, innanzitutto, evidenziato che la prospettazione difensiva, per cui le dichiarazioni rese al difensore dalle persone offese sono *prove nuove*, in quanto i dichiaranti oggi, a differenza che durante il processo, sono persone maggiorenni sicché la loro testimonianza è assistita dai presidi normativi relativi a detto istituto processuale, non può essere condivisa per le seguenti ragioni.

La dizione "*prova nuova*" utilizzata dall'art. 630, lett. c.p.p. riguarda, infatti, l'elemento di prova in quanto riferibile a un determinato o a determinati temi di prova, lì dove per



elemento di prova deve intendersi il dato introdotto nel procedimento che può essere utilizzato dal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale, e non il mezzo di prova vale adire l'attività con la quale viene introdotto nel procedimento l'elemento di prova (audizione protetta di persona minore degli anni 16, all'epoca del processo, e testimonianza - o meglio dichiarazioni rese la difensore- oggi).

Ciò premesso, va osservato che in base all'orientamento consolidato della Corte Cassazione, richiamato dalla stessa difesa, non integrano *prova nuova*, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone di accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione (Sez. 3, n. 5026 del 13/01/2010, C, Rv. 245913; Sez. 3, n. 4960 del 28/11/2007, dep. 31/01/2008, Galli, Rv. 239089; Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, Sgambelluri, Rv. 210018; Sez. 2, n. 15013 del 21/03/2006, Allegro, Rv. 234306, da ultimo Sez. 3, Sentenza n.5122 del 05/12/2013 Cc., dep. 03/02/2014, Rv. 25883).

Le dichiarazioni rese al difensore da Michele e Gabriele e il memoriale di quest'ultimo, asseritamente scritto nel 2009, che differisce dalle dichiarazioni orali esclusivamente per la forma scritta, costituiscono ritrattazione delle dichiarazioni rese nel corso del processo, che, ad avviso di questa Corte, sono prive di elementi di conforto ed anzi sono smentite dalle pregresse risultanze processuali.

Sotto quest'ultimo profilo, va osservato che i giudici di merito, confermati sul punto dalla Corte di Cassazione, hanno, ampiamente motivato sull'attendibilità delle accuse fatte dai predetti minori nei confronti del padre (da pag. 31 a pag. 45 della sentenza della Corte di appello di Cagliari dell'11.5.11 e pag. 7 della sentenza della Corte di Cassazione del 10.12.13 lì dove afferma "*Certo- può notarsi subito- sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte di appello di Cagliari e del Tribunale di Oristano lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione*"), partendo dalle modalità di emersione dei fatti, indicative della genuinità del narrato: Michele, nella primavera del 2001, quando abitava solo con la madre a Brescia, ha mimato un rapporto anale e, al rimprovero dell'adulto, ha risposto che queste cose il padre le faceva con lui; la madre non ha dato peso, credendole non veritiere, a tali rivelazioni, e si è, invece, allarmata quando, nel giugno 2001, il figlio Gabriele, andato a vivere, nel frattempo, con lei, inizialmente restio, ha, poi, ammesso anche lui di essere stato vittima di abusi da parte del padre.

Angela DE SARIO prima di denunciare l'ex marito si è, peraltro, rivolta e consigliata con le assistenti sociali, con la dott.ssa Pepino e con la dott.ssa Simona ARCHETTI (queste ultime hanno dichiarato che Angela DE SARIO alla fine di luglio 2001 aveva confidato loro,



piangendo, quanto narrato e mimato da Michele e da Gabriele cfr. pag. 19 sentenza del Tribunale di Oristano) ed ha proposto la denuncia solo il 3.9.2001, dopo circa quattro mesi dopo la prima rivelazione di Michele e circa due mesi dopo quella di Gabriele.

La DE SARIO, nonostante la gravità delle rivelazioni di Michele e nonostante la criticità del momento, in quanto stava combattendo per riuscire a prendere con sé anche Gabriele, che si era rifiutato di seguirla, non ha utilizzato tale strumento per danneggiare l'imputato, e, anzi, dandogli fiducia, ha addirittura dubitato del racconto del figlio.

Quanto precede porta a escludere sia che la prima rivelazione di Michele possa essere stata il frutto di un condizionamento della madre, sia che vi fossero suoi intenti calunniatori o finalizzati ad una ricostruzione "a tavolino" dei fatti da parte della DE SARIO.

Le dichiarazioni rese al difensore dell'istante da Michele e da Gabriele circa la presunta pressione esercitata dalla madre affinché dichiarassero il falso sugli abusi sessuali perpetrati ai loro danni dal padre, appare, alla luce delle suddette risultanze, quantomeno dubbia e, come si vedrà, priva di riscontri.

L'attendibilità delle dichiarazioni rese da Gabriele e Michele nel corso del processo è confermata, in base a quanto evidenziato dai giudici di merito, confermati sul punto, come si è avuto modo di precisare, dalla Corte di Cassazione, anche dalla testimonianza di Vincenza DE SARIO, sorella di Angela, che ha raccontato che Michele una notte, mentre singhiozzava, le aveva riferito che il padre *"gli metteva il pisello nel sederino...diventava duro...che aveva visto uscire liquido bianco che lo sporcava ...e gli faceva male "* (espressioni che, come osservato nelle sentenze, dimostrano che si è trattato di esperienze vissute che non potevano essere frutto di fantasie), mentre il fratello Gabriele gli diceva, arrabbiato di stare zitto e che non voleva sentire parlare del padre che per lui era morto.

Ulteriore conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei minori è stata rinvenuta dai giudici di merito nel fatto che è individuabile un *"nucleo fermo e costante nelle dichiarazioni dei bambini che coerentemente, senza alcuna esitazione, hanno sempre accusato il SANNA e soprattutto il loro padre delle violenze, non solo nei loro confronti, ma, con assoluta certezza, anche nei confronti della cugina Veronica"*, che il 16.11.01, pur non vedendo i cugini da almeno un anno, ha confermato dinanzi al PM e all'assistente sociale, come si dirà, tali abusi sessuali.

Inoltre, il perito dott. Tullio GARAU, incaricato dal GIP delle valutazioni psicodiagnostiche sui minori, ha evidenziato, con riferimento a Gabriele, che, nonostante gli indicatori di abuso non fossero ascrivibili esclusivamente ad abuso sessuale, esisteva, tuttavia, una condizione



emotiva congrua rispetto agli indicatori e a quanto emerso nel corso dell'esame, e, con riferimento a Michele, che il minore, aveva mostrato una condizione emotiva (rabbia e paura nei confronti del padre, tristezza per la sensazione di essere stato tradito da qualcuno in cui credeva e vergogna per essere stato coinvolto in quella esperienza) congrua rispetto agli indicatori di abusi sessuali (pag. 68 e 80 sentenza Tribunale di Oristano).

Dinanzi a tale coerente materiale probatorio, le ritrattazioni di Gabriele e Michele destano non pochi dubbi, potendo essere il frutto del riavvicinamento, anche logistico, avvenuto negli ultimi anni tra i predetti ed il padre (Gabriele, come emerge dalle sue dichiarazioni e dal memoriale, nel 2010 e Michele, come emerge dalle sue dichiarazioni, dal 2012 sono andati a vivere con il predetto) e della comprensibile esigenza di aiutarlo nel momento in cui, a luglio 2015, è stato arrestato per espiare la pena irrogata anche a causa delle loro dichiarazioni.

Emblematico di quanto precede è anche quanto riferito al difensore da Gabriele in ordine all'episodio svoltosi il 7.9.01 presso la Questura di Brescia. Il predetto, infatti, alla domanda del difensore se conoscesse l'Ispettore CIULLI, ha sostenuto : *"l'ho visto un paio di volte in compagnia di mia madre e in occasione delle dichiarazioni che mia madre aveva fatto, ma non solo! Era solito che mia madre chiamasse l'ispettore CIULLI da una cabina telefonica per evitare intercettazioni lo so me lo ricordo bene in quanto dovevamo stare anche ore fuori della cabina telefonica ad aspettare che mia mamma finisse la conversazione. **Questo è avvenuto dopo che la denuncia è stata fatta e mio padre non sapeva ancora nulla.** Si sentivano molto spesso per telefono dal mio punto di vista questo fatto dimostra vi fosse una relazione almeno di amicizia"*.

La relazione tra sua madre e l'Ispettore CIULLI, a dire di Gabriele, sarebbe iniziata dopo la denuncia (*dopo che la denuncia è stata fatta*) e prima dell'episodio del 7.9.11 quando il padre è venuto a conoscenza delle accuse che Michele aveva rivolto nei suoi confronti (*e mio padre non sapeva ancora nulla*). Sicché l'Ispettore avrebbe conosciuto la DE SARIO al momento della denuncia.

Tuttavia, quanto precede, è smentito dal fatto che l'ufficiale di Polizia che ha raccolto, peraltro quattro giorni prima dell'episodio in esame, la denuncia della DE SARIO non è il CIULLI ma è l'ispettore Giuseppe BELLAGENTE (cfr. all. 6 pag. 20 sentenza del Tribunale di Oristano), circostanza quest'ultima che avvalorava quanto dichiarato dal CIULLI circa il fatto che il 7.9.01 era la prima volta che vedeva la DE SARIO.

Ma vi è di più.



Il tema relativo all'esistenza di un "feeling" tra l'ispettore e la Angela DE SARIO, è stato utilizzato nel corso del processo proprio dal DE SARIO per minare l'attendibilità del predetto ispettore (cfr. all. 6 pag. 24 sentenza del Tribunale di Oristano), rilievo quest'ultimo che induce, quantomeno a dubitare, della genuinità della ritrattazione di Gabriele.

In realtà, quanto accaduto il 7.9.01 presso la Questura di Brescia, come sostenuto dai giudici di merito, costituisce un formidabile riscontro sia alle dichiarazioni accusatorie dei minori, ed in particolare di Michele, sia alla mala fede del condannato e all'attendibilità di Angela DE SARIO. In conclusione, le dichiarazioni rese da Michele e Gabriele DE SARIO sono sospette, avuto riguardo sia al contesto di tempo e di luogo, nel quale sono state esplicitate, sia al loro intrinseco contenuto (contrastante, come sopra detto, con le risultanze processuali).

La ritrattazione di Michele e di Gabriele deve, infatti, ritenersi avvenuta in un contesto indiscutibilmente suscettibile di condizionamenti, posto che essa avviene nel settembre 2015 subito dopo che il padre è stato tratto in arresto (luglio 2015) per l'esecuzione della condanna, basata anche sulle loro dichiarazioni, e dopo che i predetti sono tornati a vivere con il padre (Gabriele nel 2010 e Michele nel 2012).

La datazione al 2009 del memoriale redatto da Gabriele, è frutto esclusivamente delle dichiarazioni di quest'ultimo, mentre la datazione in base alle risultanze del computer, come indicato dalla difesa (cfr. nota 5 pag. 9 dell'istanza) risale all'anno 2010, ossia quando il predetto torna a vivere in Sardegna con il padre. Il fatto che Gabriele avrebbe confidato al personale della comunità in cui si trovava nel 2005, la falsità delle accuse da lui fatte nel corso del processo contro il padre è sfornita di riscontri probatori.

D'altronde eventuali ripensamenti, sulla veridicità degli abusi da parte dei minori abusati in tenera età (Michele neanche se anni e Gabriele neanche dieci), possono essere originati da meccanismi di autodifesa, come quello della rimozione.

Quanto alle dichiarazioni rese al difensore da Veronica DE SARIO, va sottolineato che quest'ultima già nel corso del processo, ed, in particolare, durante l'incidente probatorio ha negato di avere subito gli abusi sessuali da parte dello zio (Saverio Franco DE SARIO) e da parte del padre (Luigi DE SARIO), narrati, invece, al PM ed all'assistente sociale nel corso dell'audizione del 16.11.01.

Tuttavia, i giudici di merito, confortati da quelli di legittimità (cfr pag. 10 della sentenza della Corte di Cassazione del 10.12.13), hanno ritenuto utilizzabili ex art. 500, comma 4, c.p.p. le dichiarazioni rese dalla bambina al PM, in quanto è stato dimostrato (intercettazioni telefoniche e dichiarazioni delle religiose della comunità in cui la minore era stata portata)



che essa aveva subito violenze e pressioni psicologiche in ambito familiare, anche quando si trovava presso la Comunità di Santu Lussurgiu, che l'avevano indotta a modificare la versione dei fatti resa al PM nel corso delle sue audizioni (cfr.all. 7 pag. 38 sentenza Corte di appello di Cagliari del 11.5.11). I giudici hanno anche tenuto conto dell'atteggiamento di Veronica nel corso dell'incidente probatorio, durante il quale quest'ultima *"ha negato di avere subito qualunque violenza, ma davanti alle contestazioni del PM ha rivendicato la propria affidabilità, sostenendo di avere sempre detto la verità contraddicendosi platealmente, scoppiando in lacrime, rappresentando la drammaticità della sua situazione, dilaniata da un lato dalla tentazione di dire la verità e dall'altro di ritrattare, mentendo e salvando i familiari"*. In tale sede, infatti, la bambina dichiarava *"Cosa devo fare? Mettetevi nei miei panni! Ho paura di non vedere mio padre"*.

Premesso, quindi, che la ritrattazione in esame non costituisce un *novum*, va osservato che essa deve essere disattesa sulla base delle puntuali considerazioni svolte, sul punto, dai giudici di merito e di legittimità, che sono state sopra riportate, e che essa è priva di elementi di conforto, salvo la circostanza constatata in sede di visita ginecologica effettuata il 1.10.15, di cui si dirà a breve.

Passando alle incongruenze che, secondo la difesa, sono contenute nelle sentenze di merito e costituiscono riscontro della falsità delle dichiarazioni a suo tempo rese dai minori, va osservato, innanzitutto, che esse non costituiscono, all'evidenza, *prove nuove*, trattandosi di rilievi che hanno formato oggetto anche di motivi di impugnazione, e che non rappresentano elementi di conforto alle ritrattazioni.

Il fatto che gli altri coimputati (DE SARIO Luigi, PINNA Lucio, PORCU Raffaele) accusati dai bambini di abusi sessuali sono stati prosciolti con la sentenza di primo grado, lungi dal costituire un'incongruenza e/o un riscontro alle ritrattazioni delle persone offese (peraltro quella di Veronica come detto, già esistente agli atti del processo nel momento della sentenza); esso rappresenta, piuttosto, la prova, come già evidenziato dalla Corte di appello di Cagliari con la sentenza dell' 11.5.11, di un'attenta valutazione delle dichiarazioni dei minori, non ritenute sufficienti alla condanna predetti coimputati in quanto non dotate, rispetto ad essi, della necessaria specificità.

Quanto alle eventuali frasi proferite da Michele, nel corso dell'incidente probatorio (si rammenta che difesa ha rappresentato che il bambino avrebbe dichiarato, riferendosi alla madre *"...dopo mi dice che sembra che non ho detto tutto"* e, chiestogli se qualcuno gli dicesse cosa doveva fare dire, rispondeva *"Sì, mamma"*), va evidenziato che, oltre a trattarsi di frasi



estrapolate dalla difesa, che andrebbero lette nell'ambito del contesto, in cui sono state pronunciate, i giudici di merito hanno dato ampia motivazione delle contraddizioni in cui sono caduti i minori e delle difficoltà di espressione verbale di Michele, che all'epoca aveva appena 6 anni ed era in cura dal logopedista.

Quanto precede, comunque, non può certo smentire la chiara mimica degli abusi subiti, fatta dal bambino sia alla mamma, sia nell'episodio della Questura di Brescia sia nel corso dell'incidente probatorio.

Quanto, poi, ai giudizi dati dalla difesa sulla personalità del DE SARIO, che avrebbe fatto esposti, denunce, richieste per avere la possibilità di educare i figli, e sulla DE SARIO, che avrebbe, invece, abbandonato per due anni i figli e, una volta ottenuto l'affidamento, li avrebbe lasciati in comunità-alloggio, essi non smentiscono le suddette granitiche risultanze processuali, dalle quali emerge, soprattutto dalla ricostruzione del suddetto episodio della Questura di Brescia, un ben diverso quadro della personalità del DE SARIO.

Quanto al fatto che il dr. CARLUCCU, CTU incaricato dal Tribunale civile di Brescia, in sede di affidamento dei minori, non ha rilevato gli abusi riferiti da questi ultimi, nonostante li abbia sottoposti a test ed abbia avuto colloqui con loro, pochi anni dopo che detti abusi si erano verificati, esso non dimostra che le dichiarazioni rese nel corso del processo da Gabriele e Michele sono false, potendosi essersi verificata la presunta incongruenza per le più svariate e plausibili motivazioni (il professionista non era stato investito di un tale incarico dal giudice civile, il professionista non aveva una specializzazione in tale senso, i minori non erano pronti alle rivelazioni, incapacità del professionista ecc...).

Passando alle ulteriori prove prodotte dalla difesa, ossia alle *controdeduzioni* della Dott.ssa Liliana LANCINI e del Prof. Franco ODICINO alla perizia svolta nel corso del processo (all. 13), e all'esito della vista ginecologica svolta il 1.10.2015 su Veronica DE SARIO dal dott. Antonio CAMPIGLIO, va, innanzitutto, osservato che dette prove non hanno carattere di novità in quanto in tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 lett. c) c.p.p., una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati (Sez. 6, Sentenza n. 34531 del 04/07/2013 Ud. (dep. 08/08/2013) Rv. 256136).

Applicando i suddetti principi al caso in esame, va osservato quanto alle predette *controdeduzioni* che "le aggiornate evenienze scientifiche", ivi citate, non possono costituire nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza, posto

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. D.' or similar.



che la Dott.ssa Liliana LANCINI e il Prof. Franco ODICINO si sono limitati ad indicare la bibliografia, senza specificare in cosa consistano dette aggiornate evenienze scientifiche.

Lo stesso deve dirsi per la certificazione contenente gli esiti della visita ginecologica; quest'ultima ha fornito esclusivamente una diversa lettura delle evenienze già valutate nella perizia effettuata nel corso dell'incidente probatorio dal Prof. GIUSTI e dal dott. PARIBELLO (all. 12); la constatazione, effettuata in sede di visita ginecologica dal dott. CAMPIGLIO, per cui l'imene di VERONICA, a differenza di quanto constatato, a suo tempo, dai periti, nominati dal GIP, è *intatto* non è basata su nuove scoperte scientifiche, ma su una diversa valutazione delle emergenze obiettive, compiuta, peraltro, a 14 anni dai fatti.

E', tuttavia, doveroso, sebbene gli elementi sopra indicati non costituiscano *prova nuova*, appurare se dette evenienze possano essere elementi di riscontro delle ritrattazioni effettuate dalle persone offese (posto che la difesa ha prospettato l'ipotesi di cui all'art. 630, lett. d, c.p.p., sebbene per escluderla); ossia se le circostanze riportate nelle predette *controdeduzioni* e nella vista ginecologica rappresentino conferma delle ritrattazioni.

Quanto alle considerazioni relative a Michele e Gabriele, va osservato che i periti, nominati dal GIP, hanno concluso in modo analogo rispetto agli odierni consulenti della difesa, ossia nel senso della presenza di segni riferibili ad abusi sessuali o ad altre cause (cfr pag. 27 della perizia). In particolare, nella perizia, espletata durante il processo, è stata accertata l'esistenza di esiti cicatrizzali del contorno perianale dei due fratellini, non riferibili, però, con certezza ad abusi sessuali.

Il fatto che Michele e Gabriele sono stati vittime degli abusi in parola non è stato desunto dalla perizia medico legale, ma dal coerente e variegato materiale probatorio sopra descritto, rispetto al quale la presenza di predetti esiti cicatrizzali, peraltro, non verificabile a quattordici anni di distanza dai consulenti della difesa, costituisce esclusivamente un riscontro.

Quanto alle considerazioni svolte su Veronica, va evidenziato che le *controdeduzioni* da parte dei consulenti della difesa non negano la possibilità che la predetta sia stata deflorata, posto che affermano testualmente che: *"la valutazione clinica ginecologica, non permette di potere definire con certezza l'avvenuta deflorazione"*

Quanto, poi, alla vista svolta dal dott. CAMPIGLIO il 1.10. 2015, va osservato che, mentre, la perizia, disposta dal GIP, che giunge alla conclusione che Veronica è stata deflorata, è caratterizzata da un accurato esame, svolto dalla ginecologa dott. ssa PUGGIONI, descritto analiticamente a pag. da 8 a 11 (cfr all. 12) dell'elaborato e documentato con rilievi fotografici,



la visita ginecologica effettuata dal dott. CAMPIGLIO (cfr all. 19) è , invece, documentata esclusivamente da una certificazione in cui si da semplicemente atto delle seguenti circostanze :*“il ciclo mestruale in atto, che i genitali esterni di virgo con imene integro”*.

E', dunque, molto più probabile che sia caduto in errore il dott. Antonio CAMPIGLIO che ha effettuato la visita il 1.10.2015, che, peraltro, non ha utilizzato, per quel che è dato sapere, particolari tecniche e che ha operato con il ciclo mestruale in corso, piuttosto, la dott.ssa PUGGIONI, che ha visitato la ragazza a poca distanza dai fatti, alla presenza del consulente del Pm (dott.ssa Concetta Mattana) di un infermiera professionali e di Suor Carla che aveva accompagnata la bambina, che all'epoca aveva dodici anni.

A ciò deve aggiungersi che il consulente del PM ha posto in evidenza, nel corso del dibattimento di primo grado, che, come risultava anche dalla relazione peritale, Veronica nel corso della visita si era immediatamente disposta in posizione ginecologica e non vi era stata nessuna forma di resistenza o di imbarazzo, che i bambini solitamente mostrano. Quanto precede era indicativo, secondo il consulente, o di adeguata preparazione psicologica o di abitudine a quel tipo di intrusione. Anche la suora, presente alla vista, che aveva accompagnato la bambina nell'occasione, ha manifestato stupore per il comportamento di Veronica, in quanto esso era stato totalmente passivo, privo di quelle manifestazioni difensive da lei constatate in occasioni analoghe da parte di altre ragazze o bambine (cfr pag. 45 sentenza del Tribunale di Oristano).

Infine, non può escludersi, stante il tempo trascorso tra gli abusi (2001) e la visita effettuata dal dott. CAMPIGLIO (2015), che Veronica abbia subito un intervento per eliminare le lacerazioni dell'imene, riscontrate dai periti nominati dal GIP.

Alla luce di quanto precede deve ritenersi da un lato che le risultanze della perizia, disposta in sede di incidente probatorio, non sono smentite dal materiale probatorio allegato dalla difesa, e, dall'altra, che detto materiale non da conforto alle ritrattazioni delle persone offese.

Ma vi è di più.

La circostanza della deflorazione, alla luce del compendio probatorio valutato dai giudici di merito, non costituisce un elemento imprescindibile per l'affermazione delle responsabilità del DE SARIO per le seguenti ragioni.

L'integrità dell'imene di Veronica non smentisce i racconti di tutti i bambini abusati, posto che soltanto Gabriele ha dichiarato, nel corso dell'incidente probatorio, che le violenze avvenivano per tutti i maschi da dietro le loro spalle, mentre a Veronica *“anche da davanti”*.



Da quest'ultima espressione e dall'esito della perizia, i giudici hanno desunto che Veronica è stata deflorata a seguito degli abusi. Sicché la circostanza della deflorazione potrebbe, in ipotesi, incidere esclusivamente sull'attendibilità delle violenze che Gabriele ha narrato avere subito Veronica.

In realtà a ben vedere, le dichiarazioni di Gabriele, anche in ordine alle violenze subite dalla cugina, non sono smentite dal fatto che Veronica non è stata deflorata, in quanto quest'ultima ben può avere subito abusi sessuali "anche da davanti", come indicato dal predetto minore, senza che ciò abbia comportato la deflorazione della bambina.

Da quanto precede, emerge che la circostanza della deflorazione o meno della bambina non costituisce riscontro delle ritrattazioni fatte al difensore dalle persone offese e non è idonea, anche se verificata, a determinare il proscioglimento del DE SARIO.

Per i motivi sin qui esposti la richiesta di revisione deve essere dichiarata inammissibile.

La domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere rigettata, in quanto i motivi della revisione sono manifestamente infondati.

La delicatezza delle questioni affrontate anche in punto di diritto, consente di non applicare la sanzione di cui all'art. art. 634 c.p.p..

PQM

Visti gli artt. 630, 634, 636 c.p.p.

Dichiara inammissibile la richiesta di revisione avanzata da Saverio Franco DE SARIO, nato ad Abbasanta il 5.12.69, detenuto presso C.C. di Sassari, delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Cagliari l'11.5.12 ed il 29.5.14, divenute definitive rispettivamente, il 10.12.13 ed il 15.7.15.

Rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma 20.10.15

Il consigliere relatore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria



Oggi, li 20 OTT. 2015

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dot.ssa Marina Zomparelli)